

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1266 Anno 2016

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: VALITUTTI ANTONIO

Data pubblicazione: 25/01/2016

**SENTENZA**

sul ricorso 26737-2011 proposto da:

SENZAMICI NINO, SENZAMICI DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. SOTERO 38, presso l'avvocato MARIO VARRICCHIO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrenti* -

2015

**contro**

1788

MASTRANTUONO LAURINA, DI FIORE ANTONIO, DI FIORE GIULIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAR ROSSO 61, presso l'avvocato ROBERTO FERRANTI, rappresentati e difesi dall'avvocato GINO PANARESE,



giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

**contro**

DI FIORE ANTONIO, DI FIORE GIULIANO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 2765/2011 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
VALITUTTI;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato VARRICCHIO MARIO  
che si riporta;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato FERRANTI  
ROBERTO, con delega, che ha chiesto  
l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso  
per il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## RITENUTO IN FATTO.

1. Con atto di citazione notificato il 12.9.1998, Laurina Mastrantuono ed i figli Antonio e Giuliano Di Fiore convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, Nino e Domenico Senzamici, chiedendo accertarsi, in capo agli attori, la contitolarità del diritto di proprietà sull'azienda dei convenuti e sugli immobili acquistati da questi ultimi - durante il periodo in cui la Mastrantuono aveva convissuto more uxorio con Nino Senzamici - con conseguente condanna dei convenuti al pagamento del controvalore di detti beni.

1.1. Si costituivano in giudizio i Senzamici, contestando la pretesa di controparte, e spiegando domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la condanna degli attori al risarcimento dei danni subiti per effetto della trascrizione della domanda sui beni di loro proprietà.

1.2. La causa veniva definita con sentenza n. 745/2007, con la quale il Tribunale di Benevento condannava il solo Nino Senzamici al pagamento, in favore della Mastrantuono e dei Di Fiore, della somma di € 80.000,00, oltre alla refusione delle spese di lite, compensando quelle relative al rapporto tra gli attori e Domenico Senzamici.

2. Avverso la decisione di prime cure proponevano appello Nino e Domenico Senzamici, che veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2765/2011, depositata il 31.8.2011.

2.1. Con tale pronuncia il giudice di secondo grado ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in relazione ai beni del solo Domenico Senzamici, confermando nel resto l'impugnata sentenza e compensando le spese del giudizio di appello.

3. Per la cassazione della sentenza n. 2765/2011 hanno proposto, quindi, ricorso Nino e Domenico Senzamici nei confronti di Laurina Mastrantuono, Antonio Di Fiore e Giuliano Di Fiore, affidato a dieci motivi.

4. I resistenti hanno replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, Nino e Domenico Senzamicci denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.


1.1. Si dolgono, invero, gli istanti del fatto che la Corte territoriale abbia provveduto, nonostante Senzamicci Domenico non fosse risultato in alcun modo soccombente nella lite, alla compensazione integrale delle spese del giudizio di appello, in violazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., a tenore del quale la compensazione delle spese processuali è ammessa solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni".

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Il testo della norma di cui all'art. 92 c.p.c. invocato dai ricorrenti è, difatti, il seguente: "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Senonchè, va rilevato che il disposto succitato è stato introdotto dall'art. 45, co. 11, della l. n. 69 del 2009, ed è applicabile, ai sensi del successivo art. 58, ai giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009, data di entrata in vigore della stessa legge. In precedenza, l'art. 92 c.p.c. aveva subito una prima modifica in forza dell'art. 2, co. 1, lett. a) della l. n. 263 del 2005, per effetto della quale il testo della disposizione in esame veniva ad essere il seguente: "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Il testo succitato trova applicazione - in forza dell'art. 39 quater, co. 2 del d.l. n. 273 del 2005, convertito nella l. n. 51 del 2006, che ha differito la data di applicazione originariamente fissata all'1.1.2006 dall'art. 2, co. 4 della l. n. 263 del 2005 - solo ai procedimenti instaurati successivamente all' 1.3.2006.

1.2.2. Né l'una nè l'altra versione della norma succitate è, pertanto, applicabile al caso di specie, essendo stato il presente giudizio in-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale




cardinato con atto di citazione notificato il 12.9.1998. Ne discende che la versione dell'art. 92 c.p.c. applicabile alla fattispecie concreta è quella originaria, secondo la quale "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Orbene, l'indirizzo interpretativo più recente si è ormai consolidato nel senso che, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., nel testo applicabile "ratione temporis" prima della modifica introdotta dall'art. 2, co. 1, lett. a), della legge n. 263 del 2005, la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ancorché motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità solo quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione sulle spese – che può anche desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito – tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 20598/2008; Cass. 24531/2010; 20457/2011; 7763/2012; 1371/2013; 1997/2015).

1.2.3. Nel caso di specie, la compensazione delle spese è stata motivata con riferimento alla "particolarità dei temi involti dalle censure" ed all'"esito complessivo della lite". Sicché l'operata compensazione si palesa del tutto corretta, tenuto conto del testo applicabile ratione temporis.

1.3. La censura va, pertanto, rigettata.

2. Con il secondo motivo di ricorso, Nino e Domenico Senzamici denunciano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

2.1. Avrebbe errato la Corte di Appello, a parere dei ricorrenti, nel disattendere – senza, peraltro, adeguata motivazione – la domanda di risarcimento del danno conseguente alla trascrizione della domanda giudiziale, operata degli attori Laurino Mastrantuono ed Antonio e Giuliano Di Fiore, sui beni del convenuto Domenico Senzamici, nonché la domanda subordinata di condanna generica al risar-



cimento dei danni subiti da quest'ultimo, da liquidarsi in separato giudizio, sebbene la pretesa azionata nei confronti del medesimo fosse stata integralmente rigettata. L'assunto della Corte territoriale, secondo cui la domanda in questione sarebbe sfornita di prova, si rivelerebbe, invero, destituito di fondamento, essendo il danno "intrinseco nel comportamento illegittimo tenuto dagli attori", consistente nell'aver erroneamente individuato Domenico Senzamici come legittimato passivo a fronte dell'azione da loro proposta in giudizio.

2.2. La censura è infondata.

2.2.1. Va osservato - in proposito - che l'azione di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della trascrizione di una domanda giudiziale trova il suo titolo giuridico nell'art. 2043 c.c. nell'ipotesi di domanda non trascrivibile, in quanto non compresa in nessuno dei casi previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c., dovendosi nell'eseguita trascrizione ravvisare un vero e proprio fatto illecito, e nell'art. 96, co. 2, c.p.c., nell'ipotesi di domanda che, pure essendo suscettibile di trascrizione, in concreto non poteva essere trascritta, non sussistendo il diritto con essa fatto valere (cfr., ex plurimis, Cass. 10219/1990; 4281/1996; S.U. 6597/2011).

2.2.2. Nel caso concreto, il risarcimento del danno per la trascrizione della domanda giudiziale è palesemente dedotto sotto tale secondo profilo, avendo i ricorrenti affermato che il risarcimento avrebbe dovuto essere liquidato dal giudice di appello, per il fatto che era stata "rigettata la domanda proposta nei confronti del Senzamici Domenico". Orbene, per quanto concerne la domanda principale di liquidazione del danno in questione, va osservato che, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass.S.U. 7583/2004; S.U. 1140/2007; 9080/2013).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2.3. Nella specie, dall'impugnata sentenza si evince – per contro – che “alcun danno è stato allegato, ed a fortiori comprovato, dal Senzamicci Domenico correlato o correlabile all'eseguita trascrizione”. D'altro canto, gli stessi ricorrenti si sono dimostrati consapevoli di non avere fornito in giudizio prova alcuna del pregiudizio subito, laddove affermano che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto “riconoscere il giusto danno al Senzamicci Domenico secondo il suo prudente apprezzamento anche in mancanza di qualsiasi allegazione di danno subito” (p. 13 del ricorso). Non si vede, pertanto, sotto quale profilo la domanda in parola avrebbe dovuto essere accolta dal giudice di appello.

2.2.4. Quanto alla domanda subordinata di condanna generica, deve osservarsi che, nel caso in cui – come nella specie – l'azione di danno debba essere inquadrata nel disposto dell'art. 96 c.p.c., è improponibile la domanda con la quale si chiedi al giudice della causa del merito, che è investito dell'esclusiva competenza a liquidare il danno in questione, il solo accertamento della responsabilità con la liquidazione del danno medesimo in separata sede (Cass. 680/1971; 10219/1990). E' evidente, infatti, che – in tal modo – siffatta competenza esclusiva verrebbe, di fatto, ad essere elusa. Anche sotto il profilo in questione, pertanto, la censura si palesa infondata.

2.3. Il mezzo in esame va, di conseguenza, disatteso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, Nino e Domenico Senzamicci denunciano la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

3.1. La sentenza di appello sarebbe affetta da nullità, ad avviso dei ricorrenti, poiché del tutto carente di motivazione in fatto ed in diritto, non essendo stati indicati “i dati obiettivi sui quali la Corte investita ha ritenuto di fondare la propria valutazione al fine di confermare la sentenza del Tribunale impugnata”.

3.2. Il motivo è infondato.

3.2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, il difetto di motivazione su questioni di fatto rientra nella violazione di

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legge, che legittima la proposizione del ricorso per cassazione ex art. 111, co. 6, Cost., quando si traduca nella radicale carenza della motivazione, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cd. motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento stesso (Cass.S.U. 5888/1992; S.U. 319/1999; Cass. 26426/2008). Né può sottacersi l'incidenza che siffatta carenza motivazionale – qualora sussista in concreto – può dispiegare sulla concreta possibilità di un pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nei diversi gradi nei quali si articola il giudizio, essendo di tutta evidenza che una motivazione poco chiara rende ardua anche la possibilità di proporre un gravame adeguato alla tutela dei diritti della parte rimasta soccombente. Ne discende che la sentenza dotata di una motivazione soltanto apparente deve ritenersi affetta da nullità radicale, censurabile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

3.2.2. E tuttavia, siffatte affermazioni di principio non possono trovare applicazione alcuna nel caso di specie. L'impugnata sentenza è, difatti, fornita di un adeguato corredo argomentativo, non risultando in alcun modo carente né in ordine all'esposizione dei fatti rilevanti della causa, né in relazione alle ragioni giuridiche della decisione, congruamente ed adeguatamente esposte in relazione a ciascun motivo di appello proposto dagli odierni ricorrenti.

3.3. La censura non può, pertanto, trovare accoglimento.

4. Con il quarto e nono motivo – che, per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente – Nino e Domenico Senzamicì denunciano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

4.1. Avrebbe errato il giudice di appello nel ritenere – peraltro sulla base di un percorso argomentativo del tutto incongruo – che il lavoro domestico prestato dalla Mastrantuono nel corso della convivenza more uxorio con Nino Senzamicì dovesse trovare un ricono-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale




scimento sul piano patrimoniale. A parere degli istanti si tratterebbe, per contro, di prestazioni rese in adempimento di un mero dovere morale dalle quali, ai sensi dell'art. 2034 c.c., non potrebbe derivare effetto giuridico alcuno, sul piano obbligatorio, se non quello della cd. soluti retentio che comporta l'impossibilità di ottenere la restituzione quanto sia stato corrisposto spontaneamente in adempimento di tale dovere.

#### 4.2. Le censure sono infondate.

4.2.1. E' bensì vero, infatti, che le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formata-si nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale; con la conseguenza che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto, configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. 1277/2014). Sicchè - in via di principio - l'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente "more uxorio" trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato.

4.2.2. Tuttavia, la sussistenza in concreto di un rapporto di tal fatta non esclude che talvolta le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale il convivente deve fornire prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione in fatto, come tale demandata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivata (Cass. 5362/2006; 1833/2009; 14434/2015).

4.2.3. Ebbene, nel caso concreto, la decisione di appello ha evidenziato come, nel corso del giudizio di primo grado, fosse emerso che la Mastrantuono non si era limitata ad effettuare una mera collabo-



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

razione domestica e di aiuto occasionale al lavoro di Nino Senzamici, suo convivente more uxorio, ma aveva dato "un contributo lavorativo continuativo all'azienda di quest'ultimo con arricchimento esclusivo dello stesso, in luogo di quello dell'intera famiglia cui detto apporto lavorativo era preordinato".

La Corte territoriale ne ha tratto, pertanto, la conseguenza che le statuizioni della sentenza di prime cure non fossero "dissonanti" rispetto ai principi di diritto suesposti, essendo "l'analisi differenziale del caso concreto, connotato da prestazioni esulanti dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione", rispetto alle situazioni "tipiche" nelle quali il lavoro domestico ha carattere gratuito, idonea a fondare - in maniera adeguata e convincente - la decisione resa dal Tribunale di Benevento. Di conseguenza, la Corte di Appello ha ritenuto fondata la domanda di condanna di Nino Senzamici alla corresponsione di un indennizzo - sub specie di arricchimento senza causa, configurabile anche in relazione al lavoro prestato durante la convivenza more uxorio (Cass. 11330/2009) - per il lavoro svolto dalla Mastrantuono nell'azienda del convivente.

4.2.4. Si tratta, dunque, a giudizio di questa Corte, di valutazione in fatto, adeguatamente motivate, come tali non censurabili in sede di legittimità.

4.3. Le censure vanno, di conseguenza, rigettate.

5. Con il quinto motivo di ricorso, Nino e Domenico Senzamici denunciano la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

5.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello - incorrendo, a loro parere, in evidente extrapetizione - abbia condannato Nino Senzamici al pagamento, nei confronti di degli attori Laurina Mastrantuono, ed Antonio e Giuliano Di Fiore, di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa - quantificato in € 80.000.000 - per il vantaggio ricevuto per il contributo lavorativo prestato in suo favore dalla Mastrantuono e per il denaro che quest'ultima, lavorando nel fine settimana presso un ristorante, aveva sempre consegna-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

to all'allora convivente. Nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure gli odierni resistenti avrebbero, per contro, limitato la loro domanda alla richiesta di riconoscimento della contitolarità dell'azienda e degli immobili acquistati da Nino Senzamicì con i proventi del lavoro familiare, ed alla condanna del convenuto al controvalore di detti beni (€ 850.000.000). Di qui la denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c.

5.2. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

5.2.1. Ed invero, anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati "errores in procedendo", pur potendo i giudici di legittimità prendere cognizione degli atti di causa, è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, che siano indicati con precisione gli elementi di fatto che consentano di controllare la decisività dei vizi dedotti - se del caso, trascrivendo gli atti rilevanti, quanto meno nei loro passaggi salienti - atteso che l'astensione per il giudice dalla ricerca del testo completo degli atti processuali trova fondamento nell'esigenza di evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo, essendo solo del ricorrente la responsabilità della redazione dell'atto introduttivo (Cass. 6225/2005; 830/2006; 4840/2006; 2140/2006; 653/2007; 13657/2010).

5.2.2. Nel caso concreto, per converso, nulla è dato desumere, dall'esame della censura, circa il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non trascritto, neppure nei suoi punti essenziali, né allegato al ricorso.

5.3. Il mezzo in esame, poiché inammissibile, non può - di conseguenza - trovare accoglimento.

6. Con il sesto motivo di ricorso, Nino e Domenico Senzamicì denunciano la violazione dell'art. 113 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

6.1. La decisione impugnata non si sarebbe fondata, invero, su norme di diritto, avendo la Corte territoriale deciso la causa secondo equità, senza che la legge gliene avesse attribuito il potere, e facendo l'organo giudicante uso della propria "scienza personale".

6.2. La censura è infondata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6.2.1. Ed infatti, dall'esame dell'impugnata sentenza si evince che la Corte di Appello non ha in alcun modo violato il principio, sancito dall'art. 113, co. 1, c.p.c., secondo cui il giudice deve pronunciarsi secondo le norme del diritto (*iura novit curia*) e non secondo equità, se a tanto non è espressamente autorizzato dalla legge. La decisione di appello è, invero, motivata in diritto, avendola Corte di Appello - come dianzi detto - fatto applicazione dei principi giuridici enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di lavoro nella convivenza *more uxorio*.

6.2.2. Il divieto per il giudice di fare ricorso alla propria scienza personale è da reputarsi, poi, del tutto inconferente in relazione alla censura in esame, fondata sulla violazione dell'art. 113 c.p.c., laddove il divieto in parola è contenuto nell'art. 97 disp. att. c.p.c. ed è estraneo al tema della pronuncia secondo diritto, concernendo, invece, il materiale probatorio da porre a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

6.3. Per tali ragioni, pertanto, il motivo va disatteso.

7. Con il settimo ed ottavo motivo, Nino e Domenico Senzamicci denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

7.1. Il giudicante di seconde cure non avrebbe, a parere dei ricorrenti, adeguatamente tenuto conto di quanto allegato e comprovato dagli appellanti, incorrendo nella violazione delle disposizioni suindicate.

7.2. Le censure sono inammissibili.

7.2.1. I ricorrenti denunciano, infatti, sub specie di violazione di legge (artt. 115 e 116 c.p.c.), la valutazione del materiale istruttorio allegato dalle parti, operata dal giudice di seconde cure. Orbene, va osservato, al riguardo, che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione e non anche sotto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quello della violazione di legge (artt. 115 e 116 c.p.c.) (Cass. 21603/2013).

7.2.2. Per il che, avendo i ricorrenti dedotto, invece, la violazione delle norme succitate, il mezzo non può che essere dichiarato inammissibile.

8. Con il decimo motivo di ricorso, Nino e Domenico Senzamicvi denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

8.1. Secondo i ricorrenti, l'impugnata sentenza - violando le norme succitate - avrebbe accolto la domanda degli odierni resistenti sub specie di arricchimento senza causa, ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., laddove tale azione non sarebbe stata proposta, neppure in via subordinata, dagli attori nel primo grado del giudizio.

8.2. Ebbene, il motivo di ricorso che si concreti in uno dei vizi di cui all'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia, extrapetizione o ultrapetizione) deve recare l'univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass.S.U. 17931/2013; Cass. 24553/2013)

8.3. La censura suesposta, in quanto inammissibile, va, pertanto, disattesa.

9. Per le ragioni suesposte, il ricorso proposto da Nino e Domenico Senzamicvi deve, di conseguenza, essere integralmente rigettato.

10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.11.2015.

in Cancelleria